

**NIENTE SANZIONI FISCALI QUANDO GLI OMESSI VERSAMENTI DELLE IMPOSTE  
SONO DOVUTI A FORZA MAGGIORE PER MANCANZA DI COLPEVOLEZZA DA PARTE  
DEL CONTRIBUENTE**

Segnalo l'allegata ed interessante **sentenza n. 150/4/2021** della **Commissione Tributaria Regionale della Puglia** – Sez. 4 – che, in accoglimento delle mie eccezioni di diritto e di merito, ha rigettato l'appello dell'Agenzia delle Entrate ed ha confermato la favorevole sentenza di primo grado che aveva annullato le sanzioni fiscali perché il contribuente non aveva potuto versare le imposte per la crisi di liquidità.

In particolare, la mancanza di liquidità era dovuta anche al fatto che molti clienti del contribuente si erano resi morosi negli anni 2007, 2008 e 2009.

Questa sentenza è importante, soprattutto in questo periodo di pandemia, perché, anche sulla base di sentenze della Corte di Cassazione, ha ribadito il principio che non sono dovute le sanzioni fiscali quando gli omessi versamenti delle imposte sono dovuti a forza maggiore per mancanza di colpevolezza da parte del contribuente.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE  
DI PUGLIA

SEZIONE 4

riunita con l'intervento del Signori:

- |                          |         |         |            |
|--------------------------|---------|---------|------------|
| <input type="checkbox"/> | DE BARI | GAETANO | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | TRAISCI | ANTONIO | Relatore   |
| <input type="checkbox"/> | CARONE  | CESARIA | Giudice    |
| <input type="checkbox"/> |         |         |            |
| <input type="checkbox"/> |         |         |            |
| <input type="checkbox"/> |         |         |            |
| <input type="checkbox"/> |         |         |            |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 5402/2015  
depositato il 25/09/2015

- avverso la pronuncia sentenza n. 2042/2015 Sez:2 emessa dalla Commissione  
Tributaria Provinciale di LECCE  
contro:

difeso da:  
VILLANI MAURIZIO  
VIA CAVOUR N. 56 73100 LECCE

proposto dall'appellante:  
AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI LECCE

Atti impugnati:  
CARTELLA DI PAGAMENTO n° 05920140012197285 IVA-ALTRO  
CARTELLA DI PAGAMENTO n° 05920140012197285 IRAP 2009

SEZIONE

N° 4

REG.GENERALE

N° 5402/2016

UDIENZA DEL

25/11/2020 ore 09:31

N°

*150/11/2020*

PRONUNCIATA IL:

25 NOV. 2020

DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL

19 GEN. 2021

Il Segretario

IL SEGRETARIO DI SEZIONE

*Umberto SARDELLA*



## FATTO

All'Istituto \_\_\_\_\_ «L» era stata notificata la cartella di pagamento n. 05920140012197285 – IVA-IRAP –Altro -ANNO D'IMPOSTA 2009 - da EQUITALIA SUD. La cartella aveva ad oggetto la richiesta di somme dovute a seguito del controllo automatizzato della dichiarazione Mod.Unico 2010, presentata per il periodo d'imposta 2009 eseguito dall'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'art.36 bis del DPR. n.600/73 e dell'art.54 bis DPR.n.633/72.,  
La Società aveva presentato in data 25.9.2014 il ricorso n. 1458/14 alla CTP di Lecce.  
L'Organo adito che aveva emesso la sentenza n.2042/2015, depositata in data 5.6.2015, accogliendo parzialmente il ricorso e dichiarava non dovute le sanzioni applicate perché sussistente la causa di forza maggiore della Società per crisi di liquidità dell'impresa.  
L'Agenzia delle Entrate aveva depositato il 25.09.2015 appello contro la citata sentenza chiedendone la riforma con conferma della pretesa erariale non ritenendo applicabile alla fattispecie in esame l'art.6, comma 5, del D.Lgs.n.472 del 1997 "Non è punibile chi ha commesso il fatto per forza maggiore".  
L'appellato si è costituito ed ha depositato controdeduzioni chiedendo -la nullità dell'appello perché sottoscritto da soggetto non legittimato,  
-l'inammissibilità dello stesso perché formulato senza articolate ragioni di doglianza,  
- la conferma della sentenza impugnata dall'Ufficio  
Nessuna delle parti ha presentato note scritte in conseguenza del D.P.32/2020 del 29.10.2020.

## DIRITTO

All'odierna udienza a "trattazione scritta", ex art. 83, comma 7 lett. h) del D.L. n. 18/2020, convertito con legge n. 27/2020, come modificato con D.L. n. 28/2020 ed in conformità al Decreto n. 20/P/2020 del Presidente della Commissione Tributaria Regionale della Puglia, il Collegio pone in decisione la causa sulla base degli atti.

Il Collegio ritiene di confermare la sentenza di prime cure condividendone le motivazioni relative alla non punibilità del comportamento omissivo della società appellata.  
E' opportuno far presente che la cartella è stata emessa a seguito del controllo automatico eseguito dall'Ufficio tra quanto indicato in dichiarazione dal contribuente e quanto registrato dall'Amministrazione Finanziaria in base alle comunicazioni dei dati (Mod AA7 e AA9), alle certificazioni, ai versamenti e alle dichiarazioni annuali.  
Dall'analisi degli atti emerge chiaramente che la Società aveva adempiuto gli obblighi di dichiarazione. Purtroppo a causa delle documentate inadempienze dei clienti, che non avevano pagato le fatture emesse per i servizi resi negli anni 2007, 2008 e 2009, la società si era trovata nell'impossibilità materiale di versare l'IVA per mancanza di liquidità.  
Contro la morosità dei clienti la società era stata costretta ad attivare la riscossione con decreti ingiuntivi. A prova di quanto affermato la società aveva allegato al ricorso tutte le fatture degli anni 2007, 2008, 2009 non pagate e gli elenchi dei clienti morosi. La diligenza usata e dimostrata dalla società esclude l'esistenza del dolo o della colpa. Il mancato incasso dei crediti vantati dalla società si configura come evento non imputabile alla stessa. Pertanto la causa di forza maggiore invocata dal contribuente trova

SEZIONE N. 04

REG. GENERALE  
N. 5402/15

UDIENZA DEL  
25/11/2020 ore 09.30



fondamento e giustifica la richiesta dell'appellato di conferma del deliberato di primo grado.

A sostegno di quanto sopra deciso il Collegio si riporta a due sentenze della Corte di Cassazione (n.15176 del 3.4.2014 e n.37301 del 9.9.2014) che hanno escluso la responsabilità penale per omessi versamenti dovuti a crisi di liquidità. La prima ha stabilito che: "non è punibile per mancato pagamento dell'IVA l'imprenditore che ha una crisi di liquidità dovuta al ritardo nel saldo da parte dei clienti". La seconda, prendendo spunto dalla crisi finanziaria, i giudici hanno chiarito che "in caso di crisi finanziaria, non scatta la condanna per l'omesso versamento dell'IVA quando l'imprenditore è stato assolutamente impossibilitato a pagarla e non ha privilegiato gli altri creditori rispetto al fisco".

Il principio generale della forza maggiore deve ritenersi applicabile al caso di specie così come è avvenuto con le sentenze della consorella del Lazio (n.158 del 20.6.2012 e n.540 del 12.7.2011). La prima ha ravvisato il requisito della colpevolezza previsto dall'art.6, comma 5, del D.Lgs.47271997, "Le sanzioni da omesso versamento non possono essere irrogate qualora la condotta sia dipesa da forza maggiore e tale esimente si verifica nell'ipotesi di impossibilità economica". La seconda: "la mancanza provvisoria di liquidità costituisce causa di forza maggiore e consente l'annullamento di sanzioni ed interessi".

Il Collegio respinge l'eccezione presentata dall'appellata società relativa ai poteri di firma del funzionario che ha firmato l'appello, perché l'Ufficio ha dimostrato documentalmente la legittimazione del sottoscrittore.

Sussistono eccezionali ragioni, ex art. 15 del decreto legislativo n. 546 del 1992, per la compensazione delle spese di giudizio. Tenuto conto che le sanzioni amministrative oggettivamente appaiono dovute, tuttavia appare equo compensare anche le spese di questo grado di giudizio per le motivazioni esposte dall'appellato.

P.Q.M.

Il Collegio respinge l'appello e conferma la sentenza impugnata. Spese compensate

Così deciso in Bari nella camera di consiglio in data 25.11.2020.

L'ESTENSORE  
(dott. Antonio Unico)

IL PRESIDENTE  
(dott. Gaetano de Bari)

